



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 130 del 06 LUG. 2009

IL SINDACO

- Visto la nota del Comando Polizia Municipale – Ufficio di Polizia Giudiziaria di Capaccio, prot. n. 13327 del 02/04/2009 relativa alla comunicazione di presenza di copertura in lastre cemento amianto in località Cafasso di Capaccio – trasmissione risultanze accertamenti effettuati – Richiesta adempimenti;
- Visto la nota dell'ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione Collettiva di Vallo della Lucania (SA), prot. n. 194/UOP 106-107 del 16/03/09, relativa al sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato dall'Unità Operativa Semplice “Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro” del Dipartimento di Prevenzione ASL SA/3 del Distretto Sanitario di Capaccio-Rocccaspide, in località Cafasso -Borgo Nuovo di Capaccio, presso un fabbricato ex industriale, individuato come “*ex tabacchificio*” e localizzato a margine delle coordinate geografiche: lat. Nord 40.43964° (40°-26'-22,704”), Long. Est 15.01512° (15°-0'-54,432”), puntamento angolo sud sulla Via comunale Cafasso, risultante di proprietà della società DE MARTINO Srl, con sede in Salerno alla Via Giuseppe Vicinanza n. 16, di cui il titolare e amministratore unico risulta essere il Sig. Caprino Domenico nato in Battipaglia (SA) il 25/12/1958 e residente in Capaccio (SA) alla Via Giove n. 6;
- Visto le risultanze dell'accertamento summenzionato, dal quale si evidenzia la criticità sullo stato di conservazione della copertura del fabbricato citato, stimata in circa 4000 m2, su un fabbricato principale a forma di “J” più alcuni fabbricati accessori che compongono l'ex complesso industriale in pianta a forma di “U”, la stessa è per quanto visibile realizzata interamente con lastre ondulate in fibro-cemento con particolare riferimento alla presenza di un monocromatico tappeto scuro, indice, per il fibro cemento di invasioni che sgretolano la compattezza della matrice cementizia;
- Considerato che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia.
- Considerato che quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse. Le tecniche impiegate sono la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) e la microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguendo l'analisi chimica elementare delle fibre mediante spettroscopia X con rivelatore a dispersione di energia (SEM/EDX o EDS; rispettivamente Energy Dispersive X-Ray detector e Energy Dispersive Spectrometry).
- Richiamato il Verbale di sopralluogo ASL/SA3 - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione Collettiva di Vallo della Lucania (SA), prot. n. 194/UOP 106-107 del 16/03/09, nel quale si evidenzia, che se la struttura risulta interessata dalla presenza di fibro-cemento, presenta condizioni tali da costituire pericolo per la popolazione;
- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

- Visto il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001*).
- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto il vigente Regolamento Comunale.
- Visto il D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008.

Al fine di determinare i necessari interventi da farsi, così come previsto dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quali la:

- **rimozione:** eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008;
- **sovracopertura:** confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- **incapsulamento:** trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale;

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, al Sig. Caprino Domenico nato in Battipaglia (SA) il 25/12/1958 e residente in Capaccio (SA) alla Via Giove n. 6, in qualità di titolare e amministratore unico della società DE MARTINO Srl, con sede in Salerno alla Via Giuseppe Vicinanza n. 16, proprietaria del fabbricato in premessa citato, di provvedere nel termine perentorio di **giorni 30 (trenta)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, attraverso laboratorio accreditato UNI/EN ISO 17025 (SINAL) le determinazioni sui campioni di materiali utilizzati per la copertura del fabbricato ex industriale, individuato come "ex tabacchificio" e localizzato a margine delle coordinate geografiche: lat. Nord 40.43964° (40°-26'-22,704"), Long. Est 15.01512° (15°-0'-54,432"), puntamento angolo sud sulla Via comunale Cafasso, al fine della classificazione del rifiuto, per confermare ovvero escludere la presenza di cemento amianto.

ORDINA ALTRESI

Che il sig. Caprino Domenico sopra generalizzato, in qualità di titolare e amministratore unico della società DE MARTINO Srl, trasmetta in tempo utile, copia delle risultanze delle indagini ambientali eseguite:

1. all'ASL SA/3 U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo.
2. al Comando Vigili Urbani del Comune di Capaccio.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Alla Società DE MARTINO Srl, con sede in Salerno alla Via Giuseppe Vicinanza n. 16.
2. Al Sig. Caprino Domenico nato in Battipaglia (SA) il 25/12/1958 e residente in Capaccio (SA) alla Via Giove n. 6, in qualità di titolare e amministratore unico della società DE MARTINO Srl;
3. All'U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 Capaccio – A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
4. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
5. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
6. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.

E' inviato: All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL SA/3 – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA).

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla residenza municipale li 06 LUG. 2009

Il Sindaco
p.a. Pasquale Marino

